



## **Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965**

© Stefano Linares, Linares Associates PLLC - questo testo è inteso esclusivamente per uso personale e non per una distribuzione commerciale. Eventuali copie dovranno espressamente riportare questa indicazione

© Stefano Linares, Linares Associates PLLC - This text is intended for your own personal use and not for commercial distribution. All copies must include this copyright statement.

Legge 10 maggio 1970, n. 1093  
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1971, n. 8)

### *Articolo 1*

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

### *Articolo 2*

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 68 della Convenzione stessa.

### **TRADUZIONE NON UFFICIALE**

**Nota Bene:** I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra i quali i testi inglese e francese, qui sopra riportati.

## **CONVENZIONE PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI TRA STATI E CITTADINI DI ALTRI STATI**

### **PREAMBOLO**

Gli Stati Contraenti,  
considerando la necessità della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico ed il ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali;  
avendo presente che in relazione a tali investimenti possono insorgere controversie tra gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti;  
riconoscendo che, mentre tali controversie dovrebbero normalmente formare oggetto di procedimenti legali nazionali, in taluni casi il regolamento di dette controversie mediante metodi internazionali può essere opportuno;  
ammettendo una particolare importanza alla creazione di meccanismi per la conciliazione e l'arbitrato internazionale ai quali gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti possano, se lo desiderano, sottoporre le loro controversie;  
desiderando istituire questi meccanismi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;  
riconoscendo che il mutuo consenso delle parti di sottoporre le proprie controversie alla conciliazione o all'arbitrato mediante ricorso agli anzidetti meccanismi, costituisce un accordo avente forza obbligatoria che esige in particolare che ogni raccomandazione dei conciliatori sia presa in debita considerazione e che ogni sentenza arbitrale sia eseguita;  
dichiarando che nessuno Stato Contraente, per il solo fatto di aver ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione e senza suo consenso, sarà ritenuto in alcun caso obbligato a sottoporre una qualsiasi controversia alla conciliazione o all'arbitrato,  
hanno convenuto quanto segue:

**CENTRO INTERNAZIONALE PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AD INVESTIMENTI****ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE***Articolo 1*

1. In virtù della presente Convenzione è istituito il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (in seguito denominato il Centro).
2. Scopo del Centro è di mettere a disposizione i mezzi per la conciliazione e l'arbitrato per regolare le controversie relative a investimenti insorte tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

*Articolo 2*

La sede del Centro è quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede può essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

*Articolo 3*

Il Centro si compone del Consiglio di amministrazione e di un Segretario e tiene una lista di conciliatori e una lista di arbitri.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE***Articolo 4*

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto può agire in qualità di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilità di agire.
2. Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.

*Articolo 5*

Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli è assente o impedito o se la presidenza della Banca è vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.

*Articolo 6*

1. Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione:
  - a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro;
  - b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato;
  - c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);
  - d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa;
  - e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti;
  - f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro;
  - g) approva il rapporto annuale sull'attività del Centro.Le decisioni di cui alle lettere a), b), c) e f) di cui sopra sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione.
2. Il Consiglio d'amministrazione può istituire i comitati che esso reputa necessari.
3. Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

*Articolo 7*

1. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia così deciso dal Consiglio stesso, nonché quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo.
2. Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio è decisa a maggioranza dei voti espressi.
3. In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il quorum è costituito dalla metà più uno dei suoi membri.
4. Il Consiglio d'amministrazione può adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sarà considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avrà partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.

*Articolo 8*

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione e di Presidente non sono remunerate dal Centro.

**IL SEGRETARIATO***Articolo 9*

Il Segretariato si compone del Segretario Generale, di uno o più Segretari Generali aggiunti e del personale.

*Articolo 10*

1. Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non può eccedere i sei anni, e possono essere rieletti. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o più candidati per ciascuna carica.
2. Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attività professionale.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto è vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi è più di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.

*Articolo 11*

Il Segretario Generale rappresenta legalmente il Centro, lo dirige ed è responsabile della sua amministrazione, ivi compreso il reclutamento del personale, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione. Egli esercita le funzioni di cancelliere ed ha il potere di autenticare le sentenze arbitrali rese in virtù della presente Convenzione e di certificarne la conformità delle copie.

**LE LISTE***Articolo 12*

La lista dei conciliatori e la lista degli arbitri sono composte di persone qualificate, che siano state designate come previsto qui di seguito e che accettino di figurare in tali liste.

*Articolo 13*

1. Ciascuno Stato Contraente può designare, per l'inserimento in ciascuna delle liste, quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini.

2. Il Presidente può designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone così designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalità diversa.

#### *Articolo 14*

1. Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. È particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori dell'attività economica.

#### *Articolo 15*

1. Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili.

2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorità che ha proceduto alla designazione di tale persona può designare un sostituto per la residua durata del mandato.

3. Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.

#### *Articolo 16*

1. Una stessa persona può figurare nelle due liste.

2. Se una persona è designata per l'inserimento in una stessa lista da più Stati Contraenti o da uno o più di essi e dal Presidente, si riterrà che tale persona sia stata designata dall'autorità che l'ha fatto per prima; nel caso però che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione, si riterrà che essa sia stata designata da tale Stato.

3. Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

## **FINANZIAMENTO DEL CENTRO**

#### *Articolo 17*

Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sarà a carico degli Stati Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.

## **STATUTO, IMMUNITÀ E PRIVILEGI**

#### *Articolo 18*

Il Centro ha piena personalità giuridica internazionale. La capacità giuridica del Centro comprende la capacità:

- a) di stipulare contratti;
- b) di acquisire o alienare beni mobili ed immobili;
- c) di stare in giudizio.

#### *Articolo 19*

Allo scopo di assolvere i propri compiti, il Centro gode, sul territorio di ciascuno Stato Contraente, delle immunità e dei privilegi definiti nella presente Sezione.

#### *Articolo 20*

Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunità.

*Articolo 21*

Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualità di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall'articolo 52, par. 3 ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato:

- a) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunità;
- b) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.

*Articolo 22*

Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformità di questa Convenzione in qualità di parti, agenti, consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera b) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.

*Articolo 23*

1. Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino.
2. Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.

*Articolo 24*

1. Il Centro, i suoi averi, i suoi beni, i suoi introiti come pure le sue operazioni autorizzate dalla presente Convenzione sono esenti da ogni imposta e diritto doganale. Il Centro è inoltre esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di imposte o di diritti doganali.
2. Salvi i casi in cui gli interessati siano cittadini del Paese in cui esercitano le loro funzioni, nessuna imposta è esigibile sulle indennità pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio d'amministrazione o sugli stipendi, emolumenti o altre indennità corrisposte dal Centro ai funzionari o impiegati del Segretariato.
3. Nessuna imposta è esigibile sugli onorari o indennità corrisposti alle persone che agiscono in qualità di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, par. 3, nei procedimenti contemplati dalla presente Convenzione, se tale imposta non ha altra base giuridica che il luogo in cui si trova il Centro, quello in cui si svolge il procedimento o quello in cui sono pagati gli onorari o le indennità anzidetti.

**COMPETENZA DEL CENTRO***Articolo 25*

1. Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse può ritirarlo unilateralmente.
2. «Cittadino di un altro Stato Contraente» significa:
  - a) ogni persona fisica che possieda la nazionalità di uno Stato Contraente diverso da quello che è parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato, come pure alla data in cui la richiesta è stata registrata conformemente all'articolo 28, par. 3, o all'articolo 36, par. 3, ad esclusione di ogni persona che, all'una o all'altra di tali date, possieda egualmente la nazionalità dello Stato Contraente che è parte nella controversia.
  - b) ogni persona giuridica che possieda la nazionalità di uno Stato Contraente diverso dallo Stato che è parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato ed ogni persona giuridica che possieda la nazionalità dello Stato Contraente, parte nella controversia alla stessa data, e che le parti abbiano

convenuto, ai fini della presente Convenzione, di considerare come avente la nazionalità di un altro Stato Contraente a causa del controllo esercitato su di essa da interessi stranieri.

3. Il consenso di un ente pubblico o di un organismo dipendente da uno Stato Contraente non può essere dato che dopo l'approvazione dello Stato stesso, a meno che tale Stato notifichi al Centro che tale approvazione non è necessaria.

4. Ogni Stato Contraente può, al momento della ratifica, accettazione od approvazione della Convenzione o in un momento successivo, notificare al Centro la o le categorie di controversie che esso considera suscettibili di essere sottoposte o meno alla competenza del Centro. Il Segretario Generale trasmette immediatamente la notifica a tutti gli Stati Contraenti. La notifica in questione non è assimilabile al consenso richiesto ai sensi del par. 1.

#### *Articolo 26*

Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente può esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.

#### *Articolo 27*

1. Nessuno Stato Contraente accorderà la protezione diplomatica o avanzerà rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia.

2. Agli effetti del par. 1, la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.

### **LA CONCILIAZIONE**

#### **LA DOMANDA DI CONCILIAZIONE**

#### *Articolo 28*

1. Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.

2. La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identità delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.

3. Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

#### **COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE**

#### *Articolo 29*

1. La Commissione di conciliazione (in seguito denominata la Commissione) è costituita non appena possibile dopo la registrazione della domanda di cui all'articolo 28.

2. a) La Commissione è composta di un conciliatore unico o di un numero dispari di conciliatori nominati conformemente all'accordo tra le parti.

b) In caso di mancato accordo tra le parti sul numero dei conciliatori e sulle modalità della loro nomina, la Commissione comprende tre conciliatori; ciascuna parte nomina un conciliatore ed il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è nominato d'accordo tra le parti.

*Articolo 30*

Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte più diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.

*Articolo 31*

1. I conciliatori possono essere scelti al di fuori della lista dei conciliatori, salvo il caso di nomina da parte del Presidente, previsto dall'articolo 30.
2. I conciliatori nominati al di fuori della lista dei conciliatori devono possedere le qualità previste dall'articolo 14, par. 1.

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE***Articolo 32*

1. La Commissione è giudice della propria competenza.
2. Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella della Commissione, deve essere esaminata dalla Commissione, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

*Articolo 33*

Ogni procedura di conciliazione è condotta in conformità con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso alla conciliazione. La Commissione risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

*Articolo 34*

1. È compito della Commissione di chiarire i punti di contrasto tra le parti e di sforzarsi di condurle ad; una soluzione reciprocamente accettabile. A tale scopo la Commissione può, in una qualsiasi fase della procedura e ripetutamente, raccomandare alle parti i termini di una soluzione. Le parti debbono collaborare in buona fede con la Commissione al fine di consentirle di adempiere il proprio compito e debbono tenere nel massimo conto le sue raccomandazioni.
2. Se le parti si mettono d'accordo, la Commissione redige un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo fra le parti. Se, in una qualsiasi fase del procedimento la Commissione stima che non vi sia alcuna possibilità di accordo tra le parti, essa chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta alla conciliazione e constatata che le parti non hanno raggiunto un accordo. Se una delle parti non si presenta o manca di partecipare al procedimento, la Commissione chiude la procedura e redige un verbale in cui constatata che una delle parti è stata assente o si è astenuta dal partecipare al procedimento.

*Articolo 35*

Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, può invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.

## **L'ARBITRATO**

### **DOMANDA DI ARBITRATO**

#### *Articolo 36*

1. Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri iniziare una procedura di arbitrato deve indirizzare domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.
2. La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identità delle parti ed il loro consenso a sottoporsi all'arbitrato, conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.
3. Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo che, in considerazione delle informazioni ivi contenute, egli ritenga che la domanda ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

### **COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE**

#### *Articolo 37*

1. Il Tribunale arbitrale (in seguito denominato il Tribunale) è costituito non appena possibile dopo la registrazione della domanda conformemente all'articolo 36.
2. a) Il Tribunale si compone di un arbitro unico o di un numero dispari di arbitri nominati conformemente all'accordo tra le parti.  
b) In difetto di accordo tra le parti sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro nomina, il Tribunale è composto di tre arbitri; ciascuna parte nomina un arbitro ed il terzo, che funge da presidente del Tribunale, è nominato d'accordo tra le parti.

#### *Articolo 38*

Se il Tribunale non è stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3 o nel diverso termine concordato tra le parti, il presidente, su istanza della parte più diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia.

#### *Articolo 39*

La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.

#### *Articolo 40*

1. Gli arbitri possono essere scelti al di fuori della lista degli arbitri, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente, conformemente all'articolo 38.
2. Gli arbitri nominati al di fuori della lista degli arbitri debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 14, par. 1.

### **POTERI E FUNZIONI DEL TRIBUNALE**

#### *Articolo 41*

1. Il Tribunale è giudice della propria competenza.
2. Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella del Tribunale, deve essere esaminata dal Tribunale, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

*Articolo 42*

1. Il Tribunale si pronuncia sulla controversia conformemente alle norme di diritto convenute tra le parti. In difetto di accordo tra le parti, il Tribunale applica la legge dello Stato Contraente parte nella controversia - ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge - come pure i principi di diritto internazionale in materia.
2. Il Tribunale non può rifiutarsi di giudicare eccependo il silenzio o l'oscurità della legge.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non pregiudicano la facoltà del Tribunale, se le parti sono d'accordo in tal senso, di statuire ex aequo et bono.

*Articolo 43*

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se lo stima necessario, può, in qualsiasi fase del procedimento:

- a) chiedere alle parti di produrre documenti o altri mezzi di prova, e
- b) fare i sopralluoghi e procedere alle indagini che esso ritenga necessari.

*Articolo 44*

Ogni procedimento arbitrale è condotto in conformità con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di arbitrato in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso all'arbitrato. Il Tribunale risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di arbitrato o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

*Articolo 45*

1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni, non può essere interpretato come ammissione delle pretese della controparte.
2. Se una parte non si presenta o si astiene dal far valere le proprie ragioni in ogni fase della procedura, la controparte può chiedere al Tribunale di considerare le deduzioni sottopostegli e di rendere la sentenza. Il Tribunale, nel notificare alla parte assente o astenuta la richiesta rivoltagli, deve accordarle un termine di grazia prima di emettere la sentenza, a meno che esso non sia convinto che la parte stessa non ha l'intenzione di presentarsi o di far valere le proprie ragioni.

*Articolo 46*

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dell'accordo tra le parti nonché nella competenza del Centro.

*Articolo 47*

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può raccomandare tutte le misure cautelari atte a salvaguardare i diritti delle parti.

**LA SENTENZA***Articolo 48*

1. Il Tribunale decide su tutte le questioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.
2. La sentenza è resa per iscritto; essa è firmata dai membri del Tribunale che hanno votato a suo favore.
3. La sentenza deve rispondere a tutte le deduzioni sottoposte al Tribunale e deve essere motivata.
4. Ogni membro del Tribunale può far allegare alla sentenza sia il suo parere personale - condivide egli o meno l'avviso della maggioranza - sia la menzione del suo dissenso.
5. Il Centro non pubblica alcuna sentenza senza il consenso delle parti.

*Articolo 49*

1. Il Segretario Generale invia sollecitamente alle parti copie certificate conformi della sentenza. Si considera che la sentenza sia stata resa il giorno dell'invio di tali copie.
2. Su istanza di una delle parti, da presentarsi entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza, il Tribunale, dopo notifica all'altra parte, può stabilire su tutte le questioni sulle quali abbia omesso di pronunciarsi nella sentenza e correggere ogni errore materiale contenuto nella sentenza. La sua decisione fa parte integrante della sentenza ed è notificata alle parti nelle stesse forme previste per la sentenza. I termini previsti all'articolo 51, par. 2 e all'articolo 52, par. 2 decorrono dalla data in cui è stata presa la decisione corrispondente.

**INTERPRETAZIONE, REVISIONE E ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA***Articolo 50*

1. Ogni controversia che insorga tra le parti circa il significato o la portata della sentenza può formare oggetto di una domanda di interpretazione, da inviarsi per iscritto al Segretario Generale da una o dall'altra parte.
2. Se possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, viene costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.

*Articolo 51*

1. Ciascuna delle parti può chiedere per iscritto al Segretario Generale la revisione della sentenza sul fondamento della scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza a condizione che, prima della pronuncia della sentenza, tale fatto fosse ignoto al Tribunale e alla parte istante e che l'ignoranza, da parte di quest'ultima, non fosse dovuta a sua negligenza.
2. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo e, comunque, entro tre anni dall'emanazione della sentenza.
3. Se possibile, la domanda è sottoposta allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, è costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo.
4. Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Tribunale non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

*Articolo 52*

1. Ciascuna delle parti può domandare, per iscritto, al Segretario Generale l'annullamento della sentenza per uno o più dei seguenti motivi:
  - a) vizio nella costituzione del Tribunale;
  - b) manifesto eccesso di potere da parte del Tribunale;
  - c) corruzione di un membro del Tribunale;
  - d) inosservanza grave di una norma procedurale fondamentale;
  - e) difetto di motivazione della sentenza.
2. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data della sentenza, salva l'ipotesi di domanda di annullamento per corruzione, nel qual caso la domanda dev'essere presentata entro 120 giorni dalla scoperta della corruzione, e comunque entro tre anni dalla data della sentenza.
3. Ricevuta la richiesta, il Presidente nomina immediatamente, tra le persone che figurano nella lista degli arbitri, un Comitato ad hoc di tre membri. Nessun componente di tale Comitato può essere scelto tra i membri del Tribunale che ha emesso la sentenza, né possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi, né quella dello Stato parte nella controversia o dello Stato il cui cittadino è parte nella controversia, né essere stato designato per figurare nella lista degli

arbitri da uno di detti Stati, né aver esercitato le funzioni di conciliatore nella stessa controversia. Il Comitato ha il potere di annullare in tutto o in parte la sentenza per uno dei motivi enumerati al par. 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 41-45, 48, 49, 53 e 54 ed ai capitoli VI e VII si applicano *mutatis mutandis* alla procedura davanti al Comitato.

5. Il Comitato, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di annullamento. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Comitato non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

6. Se la sentenza è annullata, la controversia, su domanda della parte più diligente, è sottoposta ad un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2<sup>a</sup> del presente capitolo.

## **RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA**

### *Articolo 53*

1. La sentenza è vincolante per le parti e non può formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti, salvo che l'esecuzione della stessa sia sospesa in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ai fini della presente Sezione, il termine «sentenza» comprende ogni decisione concernente l'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza pronunciata ai sensi degli articoli 50, 51 o 52.

### *Articolo 54*

1. Ogni Stato Contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso. Uno Stato Contraente che abbia una costituzione federale può assicurare l'esecuzione della sentenza per il tramite dei suoi tribunali federali e può disporre che tali tribunali considerino la sentenza alla stregua di un giudizio definitivo dei tribunali di uno degli Stati costituenti la federazione.

2. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza sul territorio di uno Stato Contraente, la parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario Generale, al tribunale nazionale competente o ad una qualsiasi altra autorità che lo Stato Contraente abbia designato a questo fine. Ciascuno Stato Contraente notifica al Segretario Generale il tribunale competente o le autorità che esso designa al fine anzidetto e lo informa delle eventuali modifiche.

3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle norme sulla esecuzione delle sentenze in vigore nello Stato nel territorio del quale l'esecuzione è richiesta.

### *Articolo 55*

Nessuna disposizione dell'articolo 54 può essere interpretata come eccezione al diritto vigente in uno Stato Contraente in materia di immunità dello Stato stesso, o di uno Stato estero, dall'esecuzione.

## **SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE DEI CONCILIATORI E DEGLI ARBITRI**

### *Articolo 56*

1. La composizione della Commissione o del Tribunale, dopo la loro costituzione e l'inizio del procedimento, non può essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissioni di un conciliatore o di un arbitro, si provvede alla conseguente vacanza secondo le disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

2. Ogni membro di una Commissione o di un Tribunale continua ad esercitare le sue funzioni in tale qualità anche se il suo nome non figura più sulla lista.

3. Se un conciliatore o un arbitro nominato da una parte si dimette senza il consenso della Commissione o del Tribunale di cui è membro, il Presidente provvede alla vacanza scegliendo una persona nell'apposita lista

#### *Articolo 57*

Una parte può domandare alla Commissione o al Tribunale la riconsiderazione d'uno dei suoi membri per ogni motivo che implichi una mancanza manifesta dei requisiti previsti dall'articolo 14, par. 1. Una parte in un procedimento arbitrale può, inoltre, domandare la riconsiderazione di un arbitro se egli non soddisfa le condizioni previste dalla Sezione 2<sup>a</sup> del capitolo IV per la nomina nel Tribunale Arbitrale.

#### *Articolo 58*

Gli altri membri della Commissione o del Tribunale, secondo il caso, si pronunciano sulla domanda di riconsiderazione di un conciliatore o di un arbitro. Tuttavia, in caso di parità di voti o qualora la domanda di riconsiderazione riguardi un conciliatore od un arbitro unico ovvero la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se la domanda è riconosciuta fondata, il conciliatore o l'arbitro oggetto della decisione è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

### **SPESE DI PROCEDURA**

#### *Articolo 59*

I diritti a carico delle parti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono fissati dal Segretario Generale conformemente ai regolamenti adottati in materia dal Consiglio d'amministrazione.

#### *Articolo 60*

1. Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale.  
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.

#### *Articolo 61*

1. Nei procedimenti di conciliazione gli onorari e le spese dei membri della Commissione come pure i diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono ripartiti in egual misura tra le parti. Ciascuna parte sostiene tutte le altre spese in cui essa incorre in relazione al procedimento.  
2. Nei procedimenti d'arbitrato il Tribunale determina, salvo diverso accordo fra le parti, l'ammontare delle spese in cui le stesse sono incorse in relazione al procedimento e decide le modalità di ripartizione e di pagamento delle spese stesse, degli onorari e spese del Tribunale e dei diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro. Tale decisione fa parte integrante della sentenza.

### **LUOGO DELLA PROCEDURA**

#### *Articolo 62*

I procedimenti di conciliazione e di arbitrato si svolgono presso la sede del Centro, salvo quanto qui appresso disposto.

#### *Articolo 63*

Se le parti così decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi:  
a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine;  
b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.

**CONTROVERSIE TRA STATI CONTRAENTI***Articolo 64*

Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole è portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in una altra procedura di risoluzione.

**MODIFICHE***Articolo 65*

Ogni Stato Contraente può proporre modifiche alla presente Convenzione. Il testo delle modifiche proposte deve essere comunicato al Segretario Generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio d'amministrazione, nel corso della quale le proposte modifiche verranno esaminate, e deve essere da lui immediatamente trasmesso a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione.

*Articolo 66*

1. Se il Consiglio d'amministrazione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la modifica proposta è distribuita a tutti gli Stati Contraenti per la ratifica, accettazione o approvazione. Ciascuna modifica entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione ha inviato agli Stati Contraenti una notifica per informarli che tutti gli Stati Contraenti hanno ratificato, accettato o approvato la modifica.

2. Nessuna modifica può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ad uno Stato Contraente, ad un ente pubblico od organismo dipendente da tale Stato o ad un suo cittadino, a seguito dell'accettazione della competenza del Centro che abbia avuto luogo prima della entrata in vigore della modifica.

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 67*

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa è inoltre aperta alla firma di ogni altro Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che il Consiglio d'amministrazione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, abbia invitato a firmare la Convenzione.

*Articolo 68*

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositerà successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

*Articolo 69*

Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.

*Articolo 70*

La presente Convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato Contraente rappresenta sul piano internazionale, fatta eccezione per quelli esclusi dallo Stato stesso mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione sia al momento della ratifica, accettazione o approvazione, sia ulteriormente.

*Articolo 71*

Ciascuno Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

*Articolo 72*

Nessuna notifica effettuata da uno Stato Contraente in virtù degli articoli 70 e 71 può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione allo Stato in questione, ad un ente pubblico od organismo da detto Stato dipendente o ad un suo cittadino, in seguito alla accettazione della competenza del Centro, data da uno di essi prima della ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

*Articolo 73*

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione e di ogni modifica alla stessa devono essere depositati presso la Banca, la quale agirà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario trasmetterà copia della presente Convenzione, certificata conforme, a tutti gli Stati membri della Banca e ad ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

*Articolo 74*

Il depositario registrerà la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi regolamenti adottati dall'Assemblea Generale.

*Articolo 75*

Il depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari le informazioni riguardanti:

- a) le firme in conformità dell'articolo 67;
- b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione in conformità dell'articolo 73;
- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 68;
- d) le esclusioni dall'applicazione territoriale, in conformità dell'articolo 70;
- e) la data di entrata in vigore di ogni modifica alla presente Convenzione, in conformità dell'articolo n. 66;
- f) le denunce, in conformità dell'articolo 71.

Fatto a Washington in inglese, spagnolo e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, apponendo la propria firma qui di seguito attesta di accettare di assolvere le funzioni demandate dalla presente Convenzione.

Per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo:  
George D. Woods, Presidente; A. Broches,  
Consigliere Generale - 18 marzo 1965.

Per la Tunisia:  
Rachid Driss - 5 maggio 1965.

Per il Regno Unito:  
Patrick Dean - 26 maggio 1965.

Per la Giamaica:  
Neville Ashenheim - 23 giugno 1965.

Per la Repubblica della Costa d'Avorio:  
D. Agoussi - 30 giugno 1965.

Per il Pakistan:  
G. Ahmed - 6 luglio 1965.

Per la Nigeria:  
S. O. Adebo - 13 luglio 1965.

Per la Repubblica Islamica di Mauritania:  
Ahmed Baba Ould Ahmed Miske - 30 luglio  
1965.

Per la Repubblica del Niger:  
Illa Salifou - 23 agosto 1965.

Per la Repubblica Centrafricana:  
Michel Gallin-Douathe - 26 agosto 1965.

Per gli Stati Uniti:  
Henry H. Fowler - 27 agosto 1965.

Per la Liberia:  
J. Charles Hansford - 3 settembre 1965.

Per la Repubblica del Dahomey:  
Luis Ignacio-Pinto - 10 settembre 1965.

Per la Repubblica dell'Alto Volta:  
J. Borema Kabore - 16 settembre 1965.

Per l'Etiopia:  
Yilma Deressa - 21 settembre 1965.

Per la Repubblica del Gabon:  
A. G. Anguile - 21 settembre 1965.

Per la Repubblica Federale del Camerun:  
Jacques M. Kuoh - 23 settembre 1965.

Per il Giappone:  
Ryuji Takeuchi - 23 settembre 1965.

Per la Svezia:  
G. E. Sträng - 25 settembre 1965.

Per la Somalia:  
A. M. Adan - 27 settembre 1965.

Per la Sierra Leone:  
Gershon B. O. Collier - 27 settembre 1965.

Per il Nepal:  
S. K. Upadhyay - 28 settembre 1965.

Per il Granducato di Lussemburgo:  
P. Werner - 28 settembre 1965.

Per la Danimarca:  
Torben Ronne - 11 ottobre 1965.

Per il Regno del Marocco:  
D'Ahmed Laraki - 11 ottobre 1965.

Per la Malaysia:  
Ong Yoke Lin - 22 ottobre 1965.

Per l'Italia:  
Sergio Fenoaltea - 18 novembre 1965.